

*Idubbi applicativi, i vuoti normativi e il decreto in itinere rendono quasi inutilizzabile il Cpb*

# Il patto parte con un passo falso

## Troppi rischi: a oggi, il carico fiscale non è preventivabile

Pagina a cura

DI GIULIANO MANDOLESI

**F**alsa partenza per il concordato preventivo biennale. Sulla carta, infatti, dallo scorso 15 luglio, con la pubblicazione della versione aggiornata del software "RedditiOnline Pf2024", che ha dato via libera alla possibilità di adesione al nuovo patto col fisco anche ai forfettari, il concordato risulta utilizzabile dall'intera platea dei potenziali fruitori (dopo l'apertura della campagna per i soggetti Isa il 15 giugno 2024), ma nella pratica i tanti dubbi applicativi del meccanismo sommati anche alla normativa di riferimento ancora in fase di revisione da parte del legislatore rendono lo strumento quasi totalmente inservibile. In primis, all'appello manca la versione definitiva del decreto correttivo arrecante modifiche a una serie di disposizioni, tra cui anche il Cpb (mettendo mano quindi al decreto legislativo 13/2024 che lo disciplina), approvato in Consiglio dei ministri, ma in fase di revisione dal parlamento. Il provvedimento dovrebbe modificare in maniera sostanziale i requisiti di accesso e permanenza nel patto col fisco, oltre ridefinire la metodologia di calcolo delle imposte sul maggior reddito proposto dall'Agenzia delle entrate e, di conseguenza, la tecnica di quantificazione dei correlati acconti. Inevitabilmente mancando la norma "base" definitiva non ci sono anche le ulteriori indicazioni interpretative dall'amministrazione finanziaria a cui è demandato il compito di dirimere moltissimi dubbi applicativi (alcuni di portata quasi legislativa).

**I dubbi per i soggetti Isa.**

Uno dei principali punti ancora da chiarire è quello legato alla determinazione del reddito da concordato preventivo biennale: valore ancora tutto da perimetrare. Attualmente gli articoli 15 e 16 del dlgs 13/2024 definiscono la modalità di determinazione del reddito da concordato preventivo biennale sia per le imprese sia per i professionisti. La normativa, in entrambi i casi, prevede, come punto di riferimento e partenza per i calcoli, i corrispondenti articoli di deter-

minazione del reddito del testo unico sulle imposte sui redditi, valore che poi va depurato di alcune poste specificatamente individuate come plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. Questo aspetto, che nella pratica diventa assolutamente determinante, è oggetto di modifiche nel decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri che, mettendo mano ai citati articoli 15 e 16, dovrebbe far rientrare nel "meccanismo di depurazione", lato imprese, anche le perdite su crediti e gli utili e le perdite da partecipazioni in società di capitali in trasparenza. Mentre, lato professionisti, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale. Dunque, attualmente, qualora si dovesse rientrare nel perimetro soggettivo della normativa, l'utilizzo del software con il calcolo della proposta sarebbe possibile solo in assenza delle poste "depuratrici" presenti nel correttivo, altrimenti, si rischia di fare calcoli con una metodologia poi da rivedere in conseguenza delle probabili e citate modifiche normative.

Altro determinante nodo da sciogliere è quello legato alla modalità di tassazione del reddito da concordato e, da questo aspetto a cascata, anche la definizione della tecnica di quantificazione e di corresponsione degli acconti. L'attuale formulazione della norma prevede che il reddito da concordato sia soggetto a tassazione ordinaria prendendo le voci del reddito effettivo. Il correttivo però, che su questo aspetto attualmente nulla indica, si presume possa essere modificato prevedendo una tassazione agevolata con un meccanismo di imposte piatte incrementali sulla base del voto Isa ottenuto e applicabili sulla differenza tra reddito effettivo e reddito da concordato. Ciò ovviamente per dare più appeal allo strumento. Mettendosi nei panni di un professionista o imprenditore, però, non essendo attualmente preventivabile il carico fiscale diventa oltremodo rischioso sottoscrivere il patto col fisco. Inoltre, non essendo definito il meccanismo di tassazione, inevitabilmente non può essere defini-

ta anche la metodologia di definizioni degli acconti che, per espressa previsione normativa, si devono basare sul reddito da concordato ma nel correttivo invece sono definibili attraverso un diverso meccanismo con ammontare calcolato tramite una maggiorazione di importo pari al 15% (per i forfettari è 12% e 4% se start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli citati 15 e 16 del dlgs 13/2024. Qualora venisse poi scelta la via della flat tax incrementale sul reddito da differenziale, la citata modalità di determinazione degli acconti sarebbe da riscrivere completamente.

**I dubbi per i forfettari.** Attualmente non si conosce l'esatta platea dei forfettari che possono sottoscrivere il patto col fisco. Oltre, infatti, l'esclusione prevista per i contribuenti a forfait che hanno iniziato l'attività nel 2023, il decreto correttivo ha introdotto una nuova specifica causa di esclusione innestando la nuova lettera b-ter all'articolo 11 comma 1 del dlgs 13/2024, secondo cui non possono utilizzare il concordato i soggetti che, nel primo anno di applicazione dell'istituto, aderiscono al citato regime agevolato. Qualora non si rientrasse nelle casistiche pocanzi descritte, per i forfettari ad alto "fatturato" restano da chiarire gli effetti della sottoscrizione del patto in caso di superamento delle soglie degli 85 mila euro e 100 mila euro di ricavi e compensi, che rispettivamente determinano l'uscita dal regime agevolato nell'anno successivo il superamento della soglia e la decadenza in corso d'anno. Come specificato ai sensi dell'articolo 30 del dlgs 13/2024 per i forfettari "gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori". Interpretando letteralmente la disposizione sembra che l'adesione al concordato preventivo biennale



disinneschi (durante l'anno concordatario) le conseguenze derivanti dall'eventuale superamento delle soglie a 85 mila o 100 mila euro di ricavi e compensi rilevando "fiscalmente" solo il reddito "patteggiato" con l'Agenzia delle entrate. Questo aspetto non è ancora chiaro; come non sono chiare anche le conseguenze ai fini Iva del superamento della soglia dei 100 mila euro di ricavi/compensi che fa scattare, l'obbligo di applicazione dell'Iva a partire dalle operazioni che hanno concorso al superamento del citato limite. Va ricordato infatti che ai sensi dell'articolo 29 del dlgs 13/2024 l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario. Stando quindi al tenore letterale delle norme, l'effetto paradossale che rischia di prodursi è che in caso di superamento dei 100 mila euro durante l'anno concordatario tale valore dovrebbe avere rilevanza ai fini Iva, non ai fini delle imposte dirette, valendo invece il reddito da concordato.

— © Riproduzione riservata — ■

## Gli ostacoli all'utilizzo del Cpb

DS6901

DS6901

	Determinazione definitiva del reddito da concordato
<b>Soggetti isa</b>	Modalità di tassazione del maggior reddito proposto dall'agenzia delle entrate (se presenza di tassazione agevolata incrementale sul differenziale rispetto al dichiarato)
	Modalità di determinazione degli acconti (se su reddito da concordato, con maggiorazione o con effetto diverso in caso di tassazione incrementale)
	Effetti per i soggetti che da forfettari nel corso del patto diventano ordinari o semplificati Isa
	Portata nuova causa di decadenza per i soggetti che cambiano compagine sociale
	Corretta quantificazione requisito assenza debiti oltre i 5000 euro
<b>Forfettari</b>	Identificazione definitiva requisiti di accesso e permanenza nel concordato
	Identificazione definitiva tipologia accertamenti che si possono subire
	Valenza reddito effettivo in caso di superamento degli 85 mila euro
	Valenza reddito effettivo in caso di superamento dei 100 mila euro
	Applicabilità dell'Iva sulle operazioni a partire da quelle che portano al superamento dei 100 mila euro
Corretta quantificazione requisito assenza debiti oltre i 5000 euro	